

Il sistema previdenziale Svizzera

In Svizzera la previdenza per la vecchiaia è composta da un sistema misto pubblico/privato. Il cosiddetto sistema dei 3 pilastri sancito tra l'altro nella Costituzione Federale (Art. 111-112- 113). Ovvero tre diverse normative ma complementari in molti aspetti. (ad esempio se pensiamo al primo e secondo pilastro che in caso di inabilità lavorativa al momento in cui il primo, nello specifico l'assicurazione invalidità, riconosce il lavoratore inabile in parte o in maniera completa, anche il secondo versa una rendita nella stessa percentuale).

Lo scopo iniziale di tale sistema era quello di permettere agli assicurati di affrontare le spese di base e garantire un tenore di vita adeguato durante la pensione. Nella pratica poi, tenendo conto delle tante varianti che insorgono nella vita lavorativa di un lavoratore, disoccupazione, malattia, infortunio, siamo lontani dal raggiungere quanto prefissato dal legislatore.

Il 1° pilastro è la previdenza obbligatoria. Raggruppa 3 leggi importanti, la vecchiaia e superstiti, l'invalidità e la legge sulle prestazioni complementari, quest'ultima viene applicata solo a coloro che risiedono in Svizzera.

- **Poggia sul principio della redistribuzione:** i lavoratori attivi versano i contributi AVS per pagare le rendite dei pensionati. Non esiste alcun accumulo di capitale; una volta raggiunta l'età della pensione i lavoratori/trici beneficiano di una rendita di vecchiaia.
- In caso di decesso del marito le vedove che hanno avuto almeno un figlio e gli orfani percepiscono una rendita per superstiti. In caso di decesso della moglie tuttavia il coniuge ha diritto ad una rendita solo se ha figli minori a carico e fino al compimento della maggiore età (18 ANNI) dell'ultimo figlio anche se continua gli studi.
- L'AI è la legge per l'assicurazione d'invalidità di cui abbiamo parlato anche sopra.
- Hanno diritto alle prestazioni dell'AI gli assicurati che a causa di un danno alla salute sono totalmente o parzialmente impossibilitati ad esercitare la propria attività lucrativa o attività adeguata o a svolgere le proprie mansioni consuete. Il danno alla salute deve essere presumibilmente di lunga durata.

- Gli enti preposti alla valutazione di un caso di inabilità lavorativa sono gli uffici di invalidità cantonali per coloro che risiedono in Svizzera e la CSC di Ginevra per coloro che risiedono all'estero (CSC stà per cassa svizzera di compensazione). Il calcolo ed il pagamento della rendita eventualmente attribuita è di competenza delle casse di compensazione. Per i residenti all'estero e per i frontalieri la cassa competente per il calcolo è sempre la CSC di Ginevra.
- **Nelle procedure di applicazione vi è un'eccezione per i lavoratori frontalieri attivi al momento dell'insorgere dell'inabilità lavorativa:** l'ufficio invalidità competente in questo caso è quello del Cantone dove si svolge la propria attività lucrativa.
- L'iter di una procedura di inabilità per infortunio o malattia è per il lavoratore lungo ed estenuante. Un caso di invalidità può raggiungere un tempo di attesa per la valutazione della pratica che va da 1 a 2 anni di attesa, a dipendenza della complessità del caso.
- Per quanto riguarda l'ammontare della rendita AVS o AI dipende dagli anni di contributi versati e dal reddito medio annuo, calcolato dalla somma dei redditi percepiti complessivamente e suddivisi per gli anni di lavoro effettuati. Reddito medio annuo e gli anni interi di contribuzione costituiscono la base per l'attribuzione della scala di rendita e dell'importo percepito.
- **Per coloro che risiedono in Svizzera,** se la somma della varie prestazioni pensionistiche non raggiunge il fabbisogno vitale per la propria sussistenza è possibile richiedere le cosiddette prestazioni complementari dell'AVS o dell'AI a dipendenza della rendita percepita. Il requisito principale per aver diritto alla presentazione della rendita complementare è essere titolari di una rendita di vecchiaia, superstiti o invalidità del primo pilastro possono farne domanda.
- Con la nuova riforma delle prestazioni complementari in vigore dal 1.1.2021 le condizioni per l'ottenimento di tale prestazione sono diventate più restrittive e peggiorative. Mentre prima di tale revisione in caso di decesso del titolare della prestazione complementare lo Stato non richiedeva nulla agli eredi, oggi, se al momento del decesso di entrambi i coniugi, la sostanza rimasta a disposizione supera i 40'000 franchi, agli eredi verrà richiesto di restituire quando versato ai genitori negli ultimi 10 anni per la somma che eccede. (Ex. se la sostanza rimanente al momento del decesso di entrambi i coniugi è di 100.000 franchi; i restanti 60.000 serviranno per rimborsare le eventuali somme percepite dai genitori negli ultimi 10 anni).

- **Anche l'età pensionabile AVS ha subito un peggioramento per le donne dopo la votazione popolare del settembre 2022 sulla riforma AVS 21:** attualmente le donne vanno in pensione a 64 anni e gli uomini a 65. Dal 1 gennaio 2024 l'età di riferimento pensionabile della donna slitta a 65 anni come per gli uomini. La nuova riforma prevede tuttavia una generazione di transizione con misure compensative per le donne nata tra il 1961 ed i 1969 soprattutto per le aliquote di riduzione.
- Con l'entrata in vigore degli accordi bilaterali nel 2002 fra UE e CH, anche le procedure di presentazione della domanda di pensione del primo pilastro sono cambiate. Oggi, per coloro che sono residenti in Europa, al momento dell'insorgere dell'evento pensionistico, la domanda deve obbligatoriamente essere presentata attraverso l'ente preposto del Paese di residenza. Nel nostro caso l'Ente preposto è la Sede Inps di residenza mentre l'Ente Svizzero che si occupa di gestire le nostre domande è la CSC di Ginevra (Cassa Svizzera di compensazione per i residenti all'estero).

Il 2° pilastro è la previdenza professionale cosiddetta LPP. E' un'assicurazione semi-obbligatoria nel senso che non tutti i lavoratori la versano. E' finanziata in maniera paritaria dal lavoratore e dal datore di lavoro.

- Il secondo pilastro applica il principio della capitalizzazione: la cassa presso cui i lavoratori di una ditta sono affiliati investe il capitale accumulato per ricavarne un rendimento. Al momento del pensionamento il capitale è convertito in rendita che sommandosi all'AVS pone come obiettivo il mantenimento del tenore di vita precedente.
- I lavoratori obbligatoriamente assicurati sono coloro che hanno un salario minimo annuo di 22000 franchi
- Il lavoratore prima del pensionamento ha la possibilità di optare per il capitale in luogo della rendita presentando la domanda nei termini previsti dal regolamento della cassa pensione. Inoltre, la legge sulla previdenza professionale prevede anche la possibilità di ritirare il capitale accumulato per l'acquisto / costruzione della prima casa di abitazione a determinate condizioni anche prima dell'età pensionabili . (occorre avere accumulato almeno 20000 franchi di capitale).
- Se il lavoratore smette l'attività in Svizzera e rientra nel proprio paese di residenza può ritirare il capitale accumulato. Con l'entrata in vigore degli accordi bilaterali questa opzione si è complicata per coloro che rientrano a vivere in un Paese UE. Mentre chi va a vivere fuori dall'Europa può riscuotere immediatamente il capitale, chi rientra in Ue per poterlo riscuotere non deve versare contributi vecchiaia, superstiti ed invalidità nel paese di residenza. Cio sta a significare che il lavoratore non dovrebbe più lavorare o percepire

indennità di disoccupazione o assumere uno statuto di persona a cui vengono comunque accreditati i contributi figurativi. Il tempo di attesa per la nuova procedura Europea si aggira fra i 6 e gli 8 mesi quando tutto va per il meglio.

Il 3° pilastro è la previdenza individuale e facoltativa.

- può avere forma di polizza assicurativa sulla vita o di conto corrente bancario; consiste nell'effettuare versamenti su un conto privato vincolato. E' deducibile dal reddito imponibile fiscale fino alla somma di 6900 franchi circa per anno civile.

Anche se non facente parte del sistema dei 3 pilastri un'altra legge importata per le lavoratrici ed i lavoratori è la legge sugli infortuni.

- La maggior parte dei lavoratori vengono assicurati presso la SUVA (dipende del proprio settore lavorativo ad esempio metalmeccanici, edili, terziario).
- La maggior parte dei lavoratori che vediamo (edilizia, metalmeccanici, terziario etc) sono assicurati alla SUVA. Art 66 LAINF
- Vi sono poi assicurazioni private che gestiscono i settori lavorativi che non sono contemplati nella cerchia degli assicurati SUVA. Art. 68 LAINF
- L'assicurazione LAINF (sugli infortuni) valuta solo ed esclusivamente le conseguenze legate ad un infortunio o ad una malattia professionale e garantisce in questi casi prestazioni di indennità perdita di guadagno, cure mediche per le conseguenze dell'infortunio, rendite per casi di inabilità lavorativa per le sole conseguenze dell'infortunio e Indennità per menomazione in caso di danno permanente seguito all'infortunio.

- Se pur si pensi che la Svizzera sia un paese ricco anche le prestazioni pensionistiche hanno subito vari attacchi negli ultimi decenni. Alcune riforme non sono passate grazie ai referendum lanciati dalle varie organizzazioni sindacali o politiche. Altre riforme sono passate con l'avallo della popolazione. Come abbiamo potuto constatare anche in Svizzera alcune riforme hanno peggiorato le prestazioni delle lavoratrici / lavoratori.